



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. **1323** del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno **2008**

Promossa

dalla **ECOL MAX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Canicattì, nonché da **LO GIUDICE Diego**, nato a Canicattì il 14.1.1946 (c.f. LGD DGI 46A14 B602M) e **LO GIUDICE Gaetano**, nato a Canicattì il 29.5.1976 (c.f. LGD GTN 76E29 B602W), entrambi residenti in Canicattì, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Francesco Scifo, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria del 21.1.2009, anche disgiuntamente all'avvocato Emanuele Argento del Foro di Pescara

Attori opposti

Contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti 13.7.2000, dall'avvocato Loredana Boi, presso il cui studio in Cagliari, via Maroni n. 4, è elettivamente domiciliata

Convenuta opposta

rilevato che è stata disposta C.T.U. sul seguente quesito: *“escludendo la commissione di massimo scoperto e conteggiando gli interessi al tasso legale o altro diverso tasso risultante dal contratto di conto corrente o altro atto, specificamente approvato per iscritto, accerti*



l'eventuale superamento del tasso soglia, ricalcolando in caso affermativo l'importo dovuto entro i limiti del tasso soglia";

considerato che il C.T.U., nell'elaborare due distinte ipotesi da sottoporre all'esame ed alla conseguente valutazione del giudice, con riferimento alla prima di esse (che include la commissione di massimo scoperto tra gli oneri rilevanti ai fini del T.E.G.) ha ravvisato il superamento del tasso soglia in alcuni periodi del rapporto contrattuale, ed in particolare con riferimento al secondo trimestre dell'anno 2004, e quindi sin dalle pattuizioni originarie, considerato che il contratto di conto corrente per cui è causa, n. 271/18455/9, è stato stipulato nell'aprile 2004 (pertanto il secondo trimestre 2004 ha costituito il primo dei trimestri esaminati);

considerato che, ai sensi dell'art. 1815 secondo comma c.c. *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*;

considerato che, pertanto, ferma restando ogni valutazione in sede di decisione, si rende necessario riportare la causa sul ruolo istruttorio, dovendosi disporre l'integrazione della C.T.U. mediante il ricalcolo dell'importo dovuto con applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c. (conteggio che correttamente il C.T.U. non ha sinora eseguito, non avendo formato oggetto dei quesiti);

P.Q.M.

Riporta la causa sul ruolo e fissa l'udienza del **16 gennaio 2015, h. 9.00**, per la comparizione del C.T.U. dott. ssa Elena Caterina Peddis.

Si comunichi alle parti ed al C.T.U..

Cagliari, 12.11.2014.

Il giudice

dott. Andrea Bernardino

